

NEWSLETTER



Numero 16/2020

a cura di

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa nel bilancio 2020

Modalità telematiche anche per le assemblee convocate fino al 15 ottobre 2020

Attuato in Italia il DAC 6 per lo scambio di informazioni fiscali

È stato emanato il decreto attuativo per il rafforzamento delle imprese

Un nuovo credito d'imposta per le sponsorizzazioni alle società sportive

INTERPRETAZIONI

La sentenza di primo grado determina la competenza dei proventi

La decorrenza delle nuove regole per le auto assegnate in uso promiscuo

Superbonus 110%: le istruzioni dell'Agenzia

La circolare delle Entrate sul decreto rilancio

Le minusvalenze da conferimento di partecipazioni si deducono solo al valore normale

I conferimenti di minoranza agevolano solo le holding unipersonali

Leveraged cash out sempre nel mirino dell'anti elusione

GIURISPRUDENZA

L'immobile concesso gratuitamente ai soci genera plusvalenza

Il nuovo articolo 20 del TUR supera l'esame di costituzionalità

DOTTRINA

Nuovi principi di revisione per i bilanci 2020

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Rivalutazione gratuita dei beni di impresa nel bilancio 2020

L'articolo 110 del DL 104/2020 introduce una nuova norma di rivalutazione dei beni delle imprese. L'impianto logico della rivalutazione è quello "classico". Tuttavia, vanno segnalate le importanti peculiarità della nuova possibilità, che interessa i bilanci al 31 dicembre 2020, ovvero:

- la rivalutazione può avere solo effetto civilistico, ed in tal caso è gratuita;
- per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (a partire dal periodo 2021) occorre versare una imposta sostitutiva del 3 per cento;
- la rivalutazione può riguardare anche singoli *asset*, senza necessariamente interessare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria.

Decreto legge 104/2020, Articolo 110

Modalità telematiche anche per le assemblee convocate fino al 15 ottobre 2020

Le disposizioni dell'articolo 106 del DL 17 marzo 2020 n. 18, relative allo svolgimento in teleconferenza delle assemblee societarie, continueranno ad applicarsi anche alle adunanze convocate entro il 15 ottobre 2020. La norma proroga gli aspetti procedurali; non è invece più vigente la possibilità di convocare le assemblee di approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 giorni in assenza di valide ragioni.

Decreto legge 104/2020, Articolo 71

Attuato in Italia il DAC 6 per lo scambio di informazioni fiscali

Il DLgs. 30.7.2020 n. 100 disciplina il recepimento in Italia delle norme comunitarie relative allo scambio di informazioni fiscali (direttiva 2018/822/UE - DAC 6, modificativa della direttiva 2011/16/UE).

Il decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri dannosi per l'Erario soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Ai fini degli obblighi di comunicazione è considerato intermediario:

- un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione;
- un soggetto che, direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Il meccanismo transfrontaliero è uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, per il quale si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- 2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;

- 3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- 4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attività;
- 5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Gli intermediari devono comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni previste dal decreto entro trenta giorni a decorrere:

- dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione;
- dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

Dlgs 30 luglio 2020 n. 100

DOTTRINA

Nuovi principi di revisione per i bilanci 2020

Sono stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF.

I principi, in vigore per le revisioni dei bilanci 2020, rappresentano il quarto aggiornamento in ordine di tempo effettuato a partire dalla prima edizione entrata in vigore per le revisioni dei bilanci 2015. Unitamente alla loro emanazione, sono state pubblicate anche le versioni aggiornate dell'Introduzione e del Glossario. L'aggiornamento rappresenta l'ulteriore ed importante passo nell'allineamento della tecnica professionale italiana in materia di revisione contabile alla migliore prassi internazionale.

I nuovi principi rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA effettuata dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, INRL e Consob, opportunamente adattata e integrata con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito del contesto normativo e regolamentare italiano.

Gli aggiornamenti riflettono, in particolare, le modifiche alla normativa italiana in materia di revisione (nello specifico le modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento UE n. 537/14) nonché l'evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB. Nello specifico, i progetti IAASB riguardanti le stime contabili (2018), le non conformità a leggi o regolamenti (2016), la considerazione dell'informativa nella revisione contabile (2015), l'utilizzo del lavoro dei revisori interni (2013).

www.revisori.it

L'Assonime commenta le norme sulla continuità aziendale

La circolare Assonime n. 16 del 28.7.2020 illustra le disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità e dal Decreto Rilancio per preservare la continuità operativa delle imprese nell'ambito dell'attuale contesto emergenziale di crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19.

In particolare, sono illustrate le disposizioni che riguardano:

- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale;
- la possibilità di operare la valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi;
- la sospensione della regola della postergazione per i finanziamenti soci e i finanziamenti infragruppo effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

Assonime, Circolare 28.7.2020 n. 16

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

La decorrenza delle nuove regole per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo

Al fine di incentivare l'assegnazione ai dipendenti di autovetture poco inquinanti, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato l'articolo, 51 comma 4, lettera a) TUIR, stabilendo non più una tassazione "fissa" che prescinde dalla tipologia di auto, bensì introducendo una tassazione variabile inversamente proporzionale ai valori di emissione di CO2 del mezzo. Con riferimento a quanto sopra è stato precisato che:

- le novità sono applicabili:
 - alle vetture immatricolate e assegnate ai dipendenti dal **1° luglio 2020** (viceversa, per i veicoli immatricolati e assegnati fino al 30 giugno 2020 restano applicabili le "vecchie" regole);
 - ai veicoli che sono concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal **1° luglio 2020** (ciò che rileva è il momento in cui si forma l'accordo tra il datore di lavoro ed il dipendente per l'assegnazione dell'auto, in quanto è a questa data che si stipula il relativo contratto);
- al fine di evitare la tassazione del valore normale "ordinario" in capo al dipendente, la valorizzazione del reddito in natura deve essere effettuata considerando solamente la parte riferibile all'uso privato del mezzo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo che avviene nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 14.08.2020 n. 46/E

La sentenza di primo grado determina la competenza dei proventi

L'Agenzia delle entrate, nella risposta ad un interpello, offre una consulenza giuridica sul tema della competenza delle componenti positive di reddito, presentando una rassegna delle più rilevanti interpretazioni fornite in passato. Per quanto riguarda il tema specifico oggetto di interpello, ovvero la rilevanza ai fini del reddito di impresa delle sentenze di primo grado, è stato specificato che: *"si ritiene che il corretto periodo d'imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrisponda al periodo d'imposta in cui il provvedimento del giudice venga a giuridica esistenza. Il sorgere del diritto all'indennizzo previsto nella sentenza determina il momento di imputazione*

fiscale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 109 del TUIR (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità). Non incide sul momento in cui deve avvenire l'imputazione fiscale né il passaggio in giudicato della sentenza né, tanto meno, l'iter del contenzioso stesso, poiché, qualora la decisione fosse modificata nei successivi gradi di giudizio, si realizzerebbe una sopravvenienza passiva, che concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR."

Secondo l'Agenzia, le medesime considerazioni devono intendersi riferibili ai componenti positivi di reddito relativi alla sottoscrizione di un lodo arbitrale (fermo restando la sussistenza dell'ulteriore requisito della determinabilità). L'indennizzo stabilito con lodo arbitrale, indipendentemente dal trattamento contabile rappresenta un provento fiscalmente rilevante ai fini del reddito di impresa relativo all'anno d'imposta in cui il lodo è sottoscritto, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del TUIR, suscettibile di essere rettificato nel caso in cui eventi giuridici successivi non confermassero l'entità dell'indennizzo riconosciuto nel lodo.

Agenzia delle Entrate, Consulenza giuridica 4.8.2020 n. 9

Cessione delle eccedenze IRES a favore della controllante

Secondo l'Agenzia, l'eccedenza IRES può essere ceduta (ai sensi dell'articolo 43-ter del DPR 602/73) anche alla società controllante "astrattamente tenuta alla redazione del bilancio consolidato".

Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 43-ter del DPR 602/73 stabilisce che le disposizioni in materia di cessione delle eccedenze di imposta si applicano, "in ogni caso", alle società e agli enti "tenuti alla redazione del bilancio consolidato" ai sensi del D.Lgs. 127/91. La norma in esame deve essere interpretata nel senso che è consentita la cessione delle eccedenze tra i soggetti che hanno l'obbligo (e non la mera facoltà) di redigere il bilancio consolidato.

Nel caso esaminato è stato ulteriormente precisato che la cessione delle eccedenze a credito deve ritenersi ammessa anche laddove l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, astrattamente imposto dalla norma, non dovesse essere adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato (come nel caso di una controllante estera).

Agenzia delle entrate, risposta interpello 31.07.2020 n. 233

Cessione delle eccedenze IRES e compensazione della società cessionaria

Il credito IRES che viene ceduto dalla propria controllante (ex art. 43-ter del DPR 602/73) può essere utilizzato dalla società cessionaria in compensazione per il pagamento dei debiti erariali iscritti a ruolo dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema del versamento unificato previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 utilizzando nel modello F24 il codice tributo "RUOL". Resta comunque ferma la disciplina relativa alla compensazione dei crediti fiscali. Pertanto anche per questo credito è necessario:

- utilizzare, a prescindere dall'importo, i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- per gli importi superiori a 5.000 euro annui, apporre il visto di conformità previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 241/97.

Agenzia delle Entrate, risposta interpello 14.8.2020 n. 264

GIURISPRUDENZA

L'immobile concesso gratuitamente ai soci genera plusvalenza

Secondo la Cassazione, la concessione di un bene di impresa in uso ai soci senza corrispettivo configura l'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e come tale genera una plusvalenza.

Secondo l'Ordinanza 15753/2020, infatti, *“la cessione a titolo oneroso non debba essere elevata a condicio sine qua non della tassazione delle plusvalenze delle imprese, ... l'inciso «altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa» che si ritrova nell'articolo 86, comma 1, lett. c), del TUIR lascia ritenere che in tutte queste ipotesi il fenomeno rilevante ai fini fiscali è il venir meno dell'antecedente destinazione del bene all'esercizio dell'impresa”.*

Pertanto i giudici ritengono che la ratio dell'articolo 86 debba essere individuata nell'esigenza di prevedere una fattispecie di plusvalenza fiscalmente rilevante anche nel caso in cui i beni siano stati di fatto «estromessi» dalla società o per effetto della assegnazione ai soci o per destinazione ad altre finalità rispetto all'esercizio dell'impresa.

La conclusione è che: *“l'atto di destinazione assume, dunque, rilevanza e viene considerato presupposto di imponibilità sia quando con esso il bene viene devoluto al consumo personale o familiare dell'imprenditore, sia quando, con il distacco dall'azienda, viene mutata l'utilizzazione economica del bene e la sua condizione giuridica, poiché esso cessa di appartenere al processo produttivo; in entrambe le ipotesi, il mutamento di destinazione si attua tramite un atto non oneroso, per il quale difetta sempre la contropartita patrimoniale, ma che determina plusvalenza, per la quantificazione della quale si deve avere riguardo al valore normale del bene oggetto dell'atto con cui si realizza il mutamento di destinazione.”*

Cassazione, Ordinanza 23.7.2020 n. 15753

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Il nuovo articolo 20 del TUR supera l'esame di costituzionalità

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle modifiche dell'articolo 20 del DPR 131/86.

Rimane quindi pienamente valido il nuovo dettato normativo, che limita i poteri di accertamento ai contenuti del singolo atto presentato alla registrazione, prescindendo dal collegamento con altri atti o negozi.

Corte Costituzionale, Sentenza 21.7.2020 n. 158

DOTTRINA

Il commento di Assonime alla sentenza

Secondo Assonime, la sentenza 158/2020 della Corte Costituzionale riveste notevole importanza perché fa chiarezza su un tema di vitale importanza per le imprese in quanto le diverse interpretazioni che sono state prospettate sul reale significato dell'articolo 20 del TUR hanno determinato una situazione di incertezza sul carico fiscale gravante le operazioni di riorganizzazione societaria, incidendo negativamente sulla praticabilità di soluzioni che riguardano l'efficienza delle strutture societarie.

Il contenuto della sentenza conferma quanto sostenuto dall'Associazione in diverse occasioni, in particolare con l'approfondimento n. 5 del 2009 e con le circolari n. 21 del 2016, n. 20 del 2017, n. 3 del 2018 e n. 13 del 2019.

Viene sottolineato in particolare che *“la Corte Costituzionale conferma che l'intervento normativo ha svolto la funzione di confermare la natura dell'imposta di registro come imposta d'atto e, quindi, di ricondurre l'art. 20 “nel suo alveo originario, dove l'interpretazione, in linea con le specificità del diritto tributario, risulta circoscritta agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione (ovverosia al gestum, rilevante secondo la tipizzazione stabilita dalle voci indicate nella tariffa allegata al testo unico), senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori, salvo che ciò sia espressamente stabilito dalla stessa disciplina del testo unico”. Secondo la Corte, inoltre, sarebbe proprio quest'ultimo inciso della disposizione a confermare tale conclusione, in quanto solo nei casi espressamente indicati dalla legge sarebbe possibile dare rilevanza, nell'interpretazione degli atti, ad ulteriori e separati atti o a fatti collegati.”*

Assonime, Circolare 30.7.2020 n. 18

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO



LEGISLAZIONE

Il credito sui canoni di locazione non abitativi si estende a giugno

L'articolo 77, comma 1, del DL 104/2020 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo (decreto legge 34/2020).

In particolare:

- è stabilita la spettanza del credito di imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente, anche per le strutture termali;
- il credito viene esteso al mese di giugno e, per i soggetti stagionali, anche al mese di luglio.

Decreto legge 104/2020, Articolo 77

Un nuovo credito d'imposta per le sponsorizzazioni alle società sportive

Nel decreto “Agosto” (DL 104/2020) è stato introdotto un nuovo credito di imposta, destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50 per cento degli investimenti e effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; la spesa in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Decreto legge 104/2020, Articolo 81

È stato emanato il decreto attuativo per il rafforzamento delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Agosto è stato pubblicato il decreto ministeriale che attua le disposizioni dell'articolo 26 del decreto rilancio (dl 34/2020). Si tratta del credito di imposta concesso ai soci che conferiscono risorse alle società in seguito ad un aumento di capitale, nonché del credito alla società stessa correlato alla presenza di perdite.

La concessione del credito è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, con termini e modalità che verranno determinati con un ulteriore provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto Ministero delle Finanze e dell'Economia, 10 Agosto 2020

INTERPRETAZIONI

Superbonus 110 %: le istruzioni dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti operativi sulla portata degli articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, che hanno introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

In particolare, l'articolo 119, nell'incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "ecobonus").

Altra importante novità che viene illustrata nella circolare è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Agenzia delle Entrate, Circolare 8.8.2020 n. 24

La circolare delle Entrate sul decreto rilancio

La circolare 25/E dell'Agenzia delle entrate illustra (con alcune eccezioni) i contenuti del decreto legge 34/2020.

Le novità normative che vengono commentate sono le seguenti:

- versamenti Irap, determinazione acconti e utilizzi delle eccedenze;
- contributi a fondo perduto a imprese e lavoratori autonomi;
- credito di imposta per gli immobili a uso non abitativo;
- trasformazione delle detrazioni in sconto sul corrispettivo e cessione del credito di imposta;
- credito di imposta per la sanificazione;
- credito di imposta per gli investimenti pubblicitari;
- proroghe e sospensioni di termini.

Agenzia delle Entrate, Circolare 20.8.2020 n. 25

È modificabile l'opzione espressa nella dichiarazione annuale IVA

Secondo l'Agenzia delle Entrate, entro i termini di accertamento, deve ritenersi sempre possibile modificare l'opzione da rimborso a compensazione del credito IVA da dichiarazione annuale a condizione che: a) il rimborso non sia stato ancora eseguito; b) venga presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del DPR 633/72; c) indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. Questo importante principio può essere fatto valere nei contenziosi in corso, ogni volta in cui, seguendo un orientamento che può considerarsi ormai superato, dovesse essere negata l'emendabilità della dichiarazione trattandosi di manifestazioni di volontà, e il contribuente non sia stato in grado di dimostrare che l'errore era riconoscibile dall'ente impositore.

Agenzia delle entrate, risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.7.2020 n. 231

DOTTRINA

Assonime illustra gli interventi di sostegno alle imprese

La circolare 22 del 6 agosto 2020 di Assonime presenta una sintetica illustrazione degli strumenti di sostegno alle imprese contenuti nel decreto legge 34/2020. Si tratta di:

- contributi a fondo perduto (articolo 25);
- incentivi alla patrimonializzazione articolo 26);
- patrimonio destinato della Cdp (articolo 27).

Assonime, Circolare 6 agosto 2020 n. 22

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Le minusvalenze da conferimento di partecipazioni si deducono solo al valore normale

Il principio di diritto n. 10 del 28.7.2020 riguarda l'applicazione del regime di favore (articolo 177, comma 2, del TUIR) ai conferimenti di partecipazioni minusvalenti. Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia sono le seguenti.

L'applicazione del criterio realizzo controllato trova fondamento nella relazione illustrativa all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 358 del 1997 (trasfuso nell'attuale articolo 177 del TUIR), che fa espresso riferimento alla "determinazione della plusvalenza" ed appare coerente, a livello sistematico, con l'esigenza di ammettere la deduzione delle (eventuali) minusvalenze da conferimento solo in presenza di un "valore normale" delle partecipazioni nella società "scambiata" inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti). E' evidente che la conseguenza di questa affermazione – come già sostenuto in passato – è che minusvalenze non determinate in base al valore normale non sono deducibili.

Il principio poi precisa che nelle *“ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del "criterio generale" del valore normale (i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del TUIR”*. Non è del tutto chiaro se la regola del valore normale interessa solo il caso delle conferitarie quotate oppure se essa abbia valenza generale (mentre per il caso specifico delle quotate il principio di diritto fornisce i criteri applicativi).

Le partecipazioni non rientranti nel regime di "realizzo controllato", perché minusvalenti, rilevano comunque ai fini della verifica dell'acquisizione del controllo di diritto richiesta dall'articolo 177, comma 2.

Un ultimo chiarimento riguarda i soggetti IAS/IFRS *adopter* che, ai sensi del principio contabile IAS 32, par. 37, imputano i costi connessi ad operazioni sul capitale in diminuzione del patrimonio netto: le voci di patrimonio netto rilevanti ai fini dell'articolo 177, comma 2, del TUIR sono costituite dalle sole poste contabili direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite - aumento capitale sociale e sovrapprezzo - senza che assumano rilievo i costi di aumento di capitale sostenuti dalla conferitaria, i quali, di norma, sono rilevati e iscritti in un momento successivo al perfezionamento del conferimento.

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 28.7.2020 n. 10

I conferimenti di minoranza agevolano solo le holding unipersonali

La risposta dell'Agenda delle Entrate 28.7.2020 n. 229 rappresenta la prima presa di posizione ufficiale sul tema dell'applicazione dell'articolo 177, comma 2 bis del Tuir a seconda del soggetto conferitario. La lettura che viene data dalla norma è che il regime agevolato si applica solo se la conferitaria è una società unipersonale interamente posseduta dal conferente.

Secondo l'Agenda, infatti, *“La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.*

Al riguardo il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 28.7.2020 n. 229

Nessun abuso nel conferimento di partecipazioni seguito da scissione totale

Nella risposta ad un interpello l'Agenda delle Entrate ha confermato l'assenza di risparmi di imposta indebiti e di profili elusivi in una catena di operazioni così strutturata:

- conferimento da parte di due società holding di tutte le partecipazioni da esse possedute, con la conseguente creazione di una sub holding;
- scissione totale non proporzionale della subholding, finalizzata alla completa separazione delle attività svolte dal gruppo venutosi a creare.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 6.8.2020 n. 248

Leveraged cash out sempre nel mirino dell'anti elusione

Le operazioni di leveraged cash back sono sempre oggetto di particolare attenzione ai fini della valutazione di eventuali profili di elusione. Non sfugge a questo problema il complesso di atti prospettato da un istante in un interpello. Si tratta in sostanza della concatenazione tra le seguenti operazioni:

- alcuni soci di una società costituiscono una newco, nella quale uno dei soci iniziali viene ad acquisire una quota di maggioranza, mentre gli altri soci diluiscono la loro partecipazione, e nella newco entra come socio anche un manager della società operativa;
- alcuni soci della società iniziale non fanno parte della newco;
- tutti i soci sono persone fisiche che, dopo aver rivalutato il costo fiscale delle partecipazioni, le cedono alla newco, che si indebita per fronteggiare il pagamento;
- il socio di maggioranza riversa parte del corrispettivo ricevuto nella newco a titolo di finanziamento;
- successivamente, si dà luogo ad una fusione inversa tra la newco e la società operativa acquisita.

La risposta dell'Agenzie delle Entrate rinviene nella concatenazione delle operazioni l'ipotesi di un abuso in quanto alcuni dei soci attuano (seppur parzialmente) un recesso atipico, che consiste nella cessione delle proprie partecipazioni anziché nell'ottenimento di un rimborso da parte della società: *"grazie all'articolata serie di operazioni prospettata, i soci superstiti si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso c.d. "atipico" idoneo a conseguire un vantaggio fiscale. Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dal mancato assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale."*

Più in generale la catena di operazioni viene vista come complessa e difforme dalle pratiche comunemente adottate. L'Agenda sostiene espressamente che *"ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nel concentrare la proprietà di ALFA nelle mani dei soci superstiti e del nuovo socio entrante, il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il recesso tipico dei suddetti soci limitatamente alla quota-parte di partecipazione oggetto di recesso, previamente concordato con gli altri soci e il contestuale ingresso del nuovo socio."*

Il disegno prospettato comporta perciò un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci."

Non si può non notare, tuttavia, che lo schema proposto dagli istanti è in realtà quello tipicamente adottato nel caso di operazioni di MBO; lo stesso fatto che le compagini sociali prima e dopo l'operazione siano significativamente diverse dovrebbe far perdere alle operazioni prospettate quella caratteristica di "circolarità" che in passato (principio di diritto Agenzia Entrate 23.7.2019 n. 20) è stato indicato come l'elemento costitutivo dell'abuso.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 5.8.2020 n. 242

GIURISPRUDENZA

La cessione del credito IVA in caso di cessione d'azienda

La cessione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) comporta per legge la cessione dei relativi rapporti e dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, tra i quali anche il relativo credito IVA. Da ciò deriva che il cedente, trasferendo l'azienda, perde ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, pertanto,

può utilizzare il credito IVA in detrazione ovvero chiedere il rimborso dell'imposta.

Corte di Cassazione, ordinanza 31 luglio 2020 n. 16492